



Sent. n. 119/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria MISTRETTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26174** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro MOROZZO Franca, nata ad Arborea (OR) il 02.12.1959 (MRZFNC59T42A357D);

Uditi, nella pubblica Udienza del 14 maggio 2025, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Rossana CRUCCAS, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI ed il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Fabiana OLLA, non rappresentata la convenuta;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con segnalazione dell'01.12.2023 è stata trasmessa alla Procura Regionale attrice da parte della Guardia di Finanza, Gruppo di Oristano, la segnalazione di danno concernente l'indebito percepimento di finanziamenti nel comparto

agricolo, erogati nel corso di alcune annualità dall'Agenzia per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (di seguito A.G.E.A.) e dall'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (di seguito A.R.G.E.A.), nell'ambito della P.A.C. a valere sui fondi europei F.E.A.G.A., a favore dell'odierna convenuta, già esercente l'attività di "coltivazioni di piante da foraggio" con la partita IVA 01157360957, cessata il 26.03.2021, la quale si sarebbe avvalsa della falsa dichiarazione circa la disponibilità di diversi terreni per cui non disponeva di alcun valido titolo giuridico che ne legittimasse l'uso.

I capillari accertamenti esperiti dai militari del Corpo hanno permesso di appurare, infatti, secondo la tesi accusatoria propugnata dall'Ufficio Requirente, che la nominata MOROZZO, allo scopo di dimostrare il possesso dei titoli legali necessari per poter ottenere le suddette provvidenze pubbliche, per le campagne inerenti agli anni dal 2014 al 2020, ha intenzionalmente rappresentato una situazione artefatta, attraverso false dichiarazioni rese nelle richieste di finanziamento attestanti una non veritiera titolarità di aree agricole, cagionando di conseguenza un pregiudizio patrimoniale ai prefati Organismi pagatori, quantificato in complessivi Euro 39.186,61, con riferimento sia alle Domande Uniche di Pagamento sia all'istanza incardinata nel contesto degli Aiuti di Stato. L'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza ha appurato che le citate domande della convenuta riguardavano anche terreni, catastalmente individuati in citazione e con un'estensione totale di ettari 9,76 circa, inizialmente comprati dal marito Bovolenta Roberto nel 1998 dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (di seguito anche ISMEA) con la formula del patto di riservato dominio ex articolo 1523

del C.C., ubicati in agro di Arborea, località Sassu, ma già rientrati, tuttavia, alla data di presentazione delle richieste di sovvenzione, nella proprietà dell'ISMEA per mancato pagamento di più rate di ammortamento intestate al predetto assegnatario. E' stato acclarato, infatti, che a seguito dell'inadempimento da parte del prefato coniuge, deceduto nel 2012, l'ISMEA si è avvalsa sollecitamente della clausola risolutiva espressa ed ha dapprima notificato agli eredi la diffida stragiudiziale in data 03.07.2013, e successivamente ha promosso la relativa azione giudiziale a seguito della quale il Tribunale di Roma, II Sezione Civile, con la Sentenza 17929/2015 del 10.09.2015, ha dichiarato risolto il contratto di compravendita immobiliare in questione stipulato il 09.09.1998, condannando gli eredi, nelle persone della convenuta e dei figli, al rilascio immediato in favore dell'Ente dei predetti fondi.

In particolare, la citata MOROZZO ha allegato alle domande per l'attribuzione dei contributi FEAGA, presentate negli anni dal 2014 al 2020, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sottoscritte in data 14.06.2013 e 11.11.2013, con cui ha dichiarato falsamente, da un lato, di essere comproprietaria dei cespiti in argomento, dall'altro, che i figli le avevano concesso in comodato d'uso gratuito le loro quote dei terreni originariamente acquistati da ISMEA dal defunto padre.

In funzione dell'ipotesi accusatoria propugnata da parte pubblica, alla luce dell'articolata normativa comunitaria sedimentatasi nel corso del tempo che disciplina l'attribuzione di aiuti nell'ambito della PAC a valere sui fondi FEAGA, l'effettiva titolarità dei terreni nei termini comunicati nelle domande di contribuzione dal richiedente rappresenta la condizione ineludibile di

legittimo accesso ai contributi in esame; il principio di autoresponsabilità che governa le procedure amministrative in rassegna determina che il beneficiario delle sovvenzioni debba rispondere delle conseguenze pregiudizievoli individuate dalla legislazione in parola, rivenienti dalla condotta afferente all'indicazione di dati non veritieri in ordine al possesso dei cespiti agricoli. La suddetta imprenditrice agricola, avendo attestato falsamente la titolarità del diritto di godimento delle aree sopra identificate, pari ad ettari 9,76 circa, rispetto alla superficie complessiva ammissibile indicata per l'ottenimento delle provvidenze, di ettari 12,79 circa per l'anno 2014 e di ettari 13,11 circa per gli anni dal 2015 al 2020, è tenuta, secondo quanto evidenziato dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, alla restituzione di tutti i plurimi finanziamenti ricevuti nell'arco temporale in rassegna, pari all'importo complessivo di Euro 39.186,61.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico della predetta MOROZZO, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta antigiuridica all'A.G.E.A. ed all'A.R.G.E.A., ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016, notificato il 14.12.2023. Con riferimento alla contestazione di danno la convenuta ha depositato deduzioni scritte senza chiedere che venisse disposta l'audizione personale; le argomentazioni difensive prospettate dalla presunta responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava

conseguenzialmente atto di citazione in giudizio in data 11.04.2024, con cui veniva contestato alla menzionata coltivatrice un documento erariale cagionato ai citati Organismi pagatori di importo pari ad Euro 39.186,61, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

La convenuta non si è costituita in giudizio.

Nel corso del suo intervento la rappresentante della Procura Regionale, da un lato, ha chiesto la dichiarazione di contumacia della convenuta, dall'altro, ha richiamato integralmente la citazione introduttiva e le sue conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio della convenuta, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze nr. 200 del 2013 e nr. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

Ciò premesso, la domanda risarcitoria è fondata e merita integrale accoglimento.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dalla convenuta all'A.G.E.A. ed all'A.R.G.E.A., secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione agli aiuti

economici concessi alla suddetta coltivatrice nelle campagne dal 2014 al 2020, in diretta connessione con la condotta illecita perpetrata dalla medesima mediante l'utilizzo di dichiarazioni non veritiere, attestanti falsamente la disponibilità legale dei terreni sopra descritti.

In merito alla contestazione formulata a carico della convenuta, questi Giudici ritengono completamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, in conseguenza della perdita di titolarità dei terreni in questione già a partire dal 2013, per effetto della clausola risolutiva espressa invocata tempestivamente da ISMEA a fronte del mancato pagamento delle rate, che comporta la risoluzione contrattuale automatica di diritto, senza la necessità alcuna di una pronuncia del Giudice ordinario avente effetto costitutivo tra le parti (ex multis, Cassazione, nr. 17603 del 2018, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 51 del 2022); in ogni caso, la presenza dei necessari presupposti afferenti alla descritta caducazione della vendita immobiliare è stata accertata giudizialmente in virtù della richiamata Sentenza del Tribunale di Roma, che quindi ha convalidato gli effetti immediati rivenienti dal concreto esercizio di tale diritto potestativo riconosciuto in capo al prefato Istituto.

Muovendo dal presupposto circa il difetto di un titolo valido ed efficace di conduzione dei suddetti terreni in agro di Arborea da parte della suddetta MOROZZO, coglie pienamente nel segno la richiesta risarcitoria rivendicata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo, per due ordini di motivi tra loro complementari. Per le domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate per le annualità anteriori all'01.01.2015, risulta verificata la condizione, posta dalla normativa europea di cui all'articolo 60 del

Regolamento (CE) nr. 1122/2009 per i fondi FEAGA, ed all'articolo 16, comma 6, del Regolamento (CE) nr. 65/2011 per i fondi FEASR-PSR, della dichiarazione eccessiva intenzionale, a mente della quale se la differenza tra la superficie indicata e quella rideterminata è dovuta ad attestazioni eccedenti la situazione reale frutto di un comportamento deliberato, il contributo cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie accertata o ad un ettaro; per le domande di aiuto relative ai periodi di erogazione del premio successivi all'01.01.2015, il Regolamento (CE) nr. 640/2014 prevede, tra l'altro, all'articolo 19, che se la differenza tra la superficie dichiarata e quella rideterminata è superiore al 20% non è concesso alcun contributo, ed all'articolo 35, che qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Oltre alle menzionate fonti di conio comunitario, nella fattispecie in esame sono applicabili anche le minuziose e rigorose disposizioni rivenienti dalle diverse circolari emanate nel corso del tempo da A.G.E.A., quali la nr. 35 del 24.04.2001, la nr. 23 del 24.04.2003, la nr. 210 del 20.04.2005, la nr. 49 del 04.11.2009 e, da ultimo, la nr. 679 del 25.11.2011, cui evidentemente ciascuna impresa agricola deve integralmente sottostare laddove decida di presentare una domanda di aiuto economico, nell'ambito delle quali l'Organismo pagatore ha precisato in modo incontrovertibile e senza incertezze che l'effettiva titolarità dei terreni, nei termini comunicati nelle istanze di contribuzione, rappresenta la condizione ineludibile per l'accesso legittimo alle sovvenzioni in esame. Emerge con chiarezza, pertanto, che

l'erogazione dei contributi è condizionata alla sussistenza di un valido titolo, da documentarsi con le forme previste, e con tutte le conseguenze di cui all'articolo 75 del D.P.R. nr. 445 del 2000 qualora lo stesso sia provato attraverso l'autocertificazione, che attribuisca legittimamente al richiedente la disponibilità della superficie calcolata ai fini della liquidazione delle sovvenzioni. Alla base di tale complesso dato legislativo e regolamentare, vi è, infatti, l'esigenza precipua di attribuire le risorse soltanto a coloro che realmente sono i destinatari delle politiche comunitarie di sostegno all'agricoltura perché in possesso dei requisiti, impedendo che allevatori e/o agricoltori possano abusivamente sfruttare terreni altrui, al fine di eludere la normativa comunitaria di settore ed incamerare vantaggi indebiti (ex multis Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 194 del 2022). In altre parole, occorre tutelare e salvaguardare l'interesse correlato all'esigenza di garantire sia la libera formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, interna o europea, nella gestione delle procedure di concessione o erogazione delle risorse economiche pubbliche, sia, al contempo, la loro corretta allocazione, in modo da prevenirne la loro illegittima attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede la sovvenzione (ex multis Cassazione penale, nr. 6641 del 2009 e nr. 9060 del 2022, SS.UU. penali, nr. 11969 del 2025).

In definitiva, la menzionata MOROZZO, avendo falsamente attestato la titolarità del diritto di godimento dei descritti terreni inseriti nelle richieste di contribuzione, in realtà assolutamente inesistente alla luce dell'attivazione della clausola risolutiva espressa da parte di ISMEA, è tenuta alla restituzione

dell'intero beneficio ricevuto; in tale ottica, preme precisare che, trattandosi di sovvenzioni di natura pubblica, è corretto ritenere che sia la parte convenuta, che ha chiesto l'attribuzione delle risorse, a dover dare completa e capillare dimostrazione, in presenza di dubbi ed incertezze, della effettiva ed integrale sussistenza degli ineludibili fattori genetici su cui si fonda l'elargizione ottenuta, al fine di confermare i dati esplicitati nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 2000 ed inserita nelle varie domande di finanziamento (ex multis Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, Sentenza nr. 62 del 2014, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 35 del 2023, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 331 del 2025); nel caso specifico, tale necessario riscontro non è stato fornito dalla nominata MOROZZO, con il precipitato che risulta integrato un vizio genetico e strutturale il quale ha irrimediabilmente contaminato ed alterato, con valutazione "ex ante", sin dall'origine ed ancor prima del conferimento del contributo, quelle specifiche condizioni legittimanti poste dall'Amministrazione allo scopo di tutelare e salvaguardare in via preventiva il superiore interesse generale.

Del resto, merita rimarcare in siffatta ottica, quale fattore dirimente in grado di suffragare la precedente conclusione, con riferimento all'atteggiamento processuale comunque inerte manifestato dalla convenuta, la quale ha ravvisato l'esigenza di controdedurre soltanto a seguito della notifica dell'invito, ma successivamente non si è costituita in giudizio e non ha fatto pervenire alcuna documentazione a difesa, che la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di legittimità, alla quale questa Sezione intende prestare completa adesione (ex multis Corte di Cassazione, III

Sezione Civile, Sentenza nr. 7074 del 2006), ha più volte affermato il principio secondo cui l'articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante. Quest'ultimo, infatti, alla luce della menzionata giurisprudenza, dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che il contegno passivo della parte, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché lo stesso si configura come non controverso (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nnrr. 106 del 2011, 156 del 2012 e 66 del 2018, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 365 del 2021). D'altro canto, diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente garantita in modo più intenso rispetto a quella del convenuto che decida diligentemente di costituirsi in giudizio allo scopo di rappresentare le proprie ragioni, mediante l'esercizio in concreto del fondamentale diritto alla difesa, in quanto quest'ultimo rimane comunque assoggettato alla rigida regola contemplata dal novellato articolo 115 del C.P.C., come sostituito dalla Legge nr. 69 del 2009, secondo la quale

il Giudice deve porre a fondamento della decisione, tra l'altro, "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita", creando pertanto un palese iato tra le due figure processuali che appare difficilmente compatibile con i principi di coerenza interna del sistema, di uguaglianza e di ragionevolezza.

Il requisito soggettivo del dolo in capo alla predetta convenuta si presenta manifesto, tenendo conto che la medesima ha posto in essere una condotta, in modo consapevole e volontario, orientata scientemente ad un'azione illecita tradottasi nell'induzione in errore degli Organismi pagatori per l'indebito conseguimento delle provvidenze economiche in oggetto, stante la consapevole e strumentale reticenza serbata nelle comunicazioni fornite all'Amministrazione nonostante l'indubbia conoscenza dell'intervenuta perdita del titolo giuridico per l'accesso dei contributi, in seguito alla decisione dell'Istituto di avvalersi della clausola risolutiva espressa; al riguardo, preme mettere l'accento sulla circostanza, la quale corrobora la chiara colpevolezza della suddetta imprenditrice, che l'ISMEA, esercitando formalmente il proprio diritto potestativo, ha notificato in sequenza una prima diffida stragiudiziale alla convenuta il 04.07.2012, poi una seconda diffida indirizzata a tutti gli eredi in data 03.07.2013, ed infine l'atto di citazione in giudizio per la declaratoria concernente la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio dei terreni il 18.12.2013, con l'effetto che la richiamata coltivatrice già a partire dal 2013 era sicuramente a conoscenza della perdita irreversibile della titolarità giuridica dei cespiti, ma nonostante ciò li ha inseriti comunque nelle molteplici domande di finanziamento pur di ottenere vantaggi personali indebiti. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, appare indiscutibile nel comportamento tenuto dalla prefata

MOROZZO la sussistenza del dolo penalistico intenzionale fondato sulla diretta volontà dell'evento dannoso.

Pacifico anche il nesso eziologico, residua alla deliberazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dalla convenuta. In tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile e corretta la puntuale ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili forniti dagli Organismi pagatori e concernenti l'accreditamento delle somme a beneficio della prefata Ditta individuale, con riferimento alle campagne dal 2014 al 2020; ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui deve rispondere la convenuta ammonta complessivamente ad Euro 39.186,61, di cui Euro 34.243,25 da versare a beneficio di A.G.E.A. ed Euro 4.943,36 a favore di A.R.G.E.A..

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna la convenuta Franca MOROZZO, a titolo di dolo, al pagamento in favore dell'A.G.E.A. per Euro 34.243,25 e dell'A.R.G.E.A. per Euro 4.943,36, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 20.05.2020 in cui è cessata la condotta illecita, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza della convenuta e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Franca MOROZZO, a titolo di dolo, al pagamento in favore dell'A.G.E.A. per Euro 34.243,25 e dell'A.R.G.E.A. per Euro 4.943,36, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 74,47, seguono la soccombenza della convenuta e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 18/07/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)